

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2967

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ORRICO, AMATO, BERRUTO, CASO, GIACHETTI, IACONO, MANZI,
ORFINI, PICCOLOTTI**

Istituzione di un fondo per l'organizzazione, da parte delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di viaggi di istruzione nei luoghi della Resistenza e della liberazione dall'occupazione nazista e dal fascismo

Presentata il 15 giugno 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge nasce dalla profonda convinzione che la memoria della Resistenza italiana non possa rimanere confinata tra le pagine dei libri di testo, ma debba farsi corpo, voce e cammino. La storia della nostra Resistenza e della liberazione dall'occupazione nazista e dal fascismo è scritta nelle pietre dei nostri borghi, nei sentieri di montagna e, soprattutto, negli sguardi di chi ne custodisce l'eredità. Visitando i luoghi simbolo della Resistenza, emerge con forza una verità ineludibile: l'incontro diretto con i luoghi e con i testimoni, quali i parenti dei partigiani, i custodi dei piccoli musei locali e gli eredi di quel dolore e di quella dignità, genera un'emozione che si trasforma immediatamente in coscienza ci-

vile. Tuttavia, molti studenti italiani, specialmente coloro che risiedono lontano dai centri nevralgici della lotta partigiana, non hanno sempre l'opportunità di conoscere il sacrificio di coloro che hanno combattuto e perso la propria vita per donarci la libertà. La presente proposta di legge ha, dunque, la finalità di garantire che ogni studente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado abbia la possibilità di entrare in contatto con queste realtà, risvegliando le coscienze civili e preservando la memoria storica del nostro Paese. Invero, in un momento storico complesso, dove le tentazioni autoritarie tornano ad affacciarsi nelle democrazie più potenti del pianeta, presidiare la memoria rappresenta un atto di sicurezza democratica. Trasferire i valori

che hanno ispirato la nostra Carta Costituzionale è l'unico antidoto efficace contro il ritorno del passato. La Resistenza non è un evento concluso nel 1945, ma un esercizio quotidiano di libertà. La presente proposta di legge nasce dal desiderio di fornire alle nuove generazioni la « cassetta degli attrezzi » necessaria per difendere la democrazia, conoscendo da vicino chi, per quella stessa democrazia, ha sacrificato tutto.

L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, del Fondo per l'organizzazione, da parte delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di viaggi di istruzione nei luoghi della Resistenza e della liberazione dall'occupazione nazista e dal fascismo, con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Al fine di garantire ad ogni studente la possibilità di partecipare ai viaggi di istruzione, indipendentemente dalla situazione economica della famiglia di appartenenza, quota parte delle risorse del Fondo è riservata alla copertura integrale delle spese per la partecipazione ai viaggi di istruzione per gli studenti appartenenti a nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica

equivalente inferiore a 20.000 euro. In via sperimentale e nel rispetto dell'autonomia scolastica, le istituzioni scolastiche destinatarie delle risorse determinano autonomamente, all'interno del piano triennale dell'offerta formativa, l'annualità più idonea in cui programmare l'esperienza didattica per ciascun ciclo di studi, in modo tale che ogni studente partecipi a tali iniziative almeno una volta nel corso del triennio della scuola secondaria di primo grado e almeno una volta nel corso del quinquennio della scuola secondaria di secondo grado. L'articolo 2 disciplina le modalità di collaborazione tra le istituzioni scolastiche e le associazioni rappresentative della Resistenza, attraverso l'organizzazione di incontri e testimonianze con il coinvolgimento diretto di eredi e parenti dei combattenti, esperti storici e ricercatori, nonché cicli di proiezioni di opere audiovisive e cinematografiche e documentari storici, da realizzarsi presso le sedi scolastiche o le sale cinematografiche locali, legati alla commemorazione della liberazione dall'occupazione nazista e dal fascismo.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del Fondo per l'organizzazione di viaggi di istruzione nei luoghi della Resistenza e della liberazione dall'occupazione nazista e dal fascismo)

1. Al fine di promuovere presso le nuove generazioni la conoscenza del significato storico e civile della Resistenza italiana e dei sacrifici delle donne e degli uomini che persero la propria vita per contribuire alla liberazione dell'Italia dall'occupazione nazista e dal fascismo, nonché di preservare la memoria storica dei luoghi simbolo della Resistenza e della liberazione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il « Fondo per l'organizzazione, da parte delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di viaggi di istruzione nei luoghi della Resistenza e della liberazione dall'occupazione nazista e dal fascismo », di seguito denominato « Fondo », con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, finalizzato a promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, l'organizzazione, da parte delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e di secondo grado, di viaggi di istruzione nei luoghi simbolo della Resistenza e della liberazione d'Italia.

2. Al fine di garantire a ogni studente la possibilità di partecipare ai viaggi di istruzione di cui al comma 1, una quota delle risorse del Fondo è destinata alla copertura integrale delle spese di partecipazione degli studenti appartenenti a nuclei familiari con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 20.000 euro. In via sperimentale e nel rispetto dell'autonomia scolastica, le istituzioni scolastiche beneficiarie delle risorse del Fondo individuano, nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa, l'annualità più idonea per lo svolgimento dell'esperienza didattica per ciascun ciclo di studi, al fine

di favorire la partecipazione di ciascuno studente almeno una volta nel corso del triennio della scuola secondaria di primo grado e almeno una volta nel corso del quinquennio della scuola secondaria di secondo grado.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo, le tipologie di spese finanziabili, le modalità di assegnazione e di erogazione delle risorse alle istituzioni scolastiche nonché le procedure di verifica del requisito del valore dell'ISEE ai fini dell'accesso ai benefici di cui al comma 2.

Art. 2.

(Collaborazione tra le istituzioni scolastiche e le associazioni rappresentative della Resistenza per la salvaguardia della memoria storica)

1. Al fine di preservare la memoria storica della Resistenza e della liberazione dall'occupazione nazista e dal fascismo, le istituzioni scolastiche secondarie di primo e di secondo grado, nel rispetto della propria autonomia didattica e organizzativa, promuovono forme di collaborazione con le associazioni rappresentative della Resistenza operanti sul territorio, mediante l'organizzazione di incontri e testimonianze con il coinvolgimento diretto di eredi e parenti delle combattenti e dei combattenti nonché di esperti storici e ricercatori.

2. Le istituzioni scolastiche secondarie di primo e di secondo grado e le associazioni di cui al comma 1 promuovono l'organizzazione di cicli di proiezioni cinematografiche e audiovisive, nonché di documentari storici dedicati alla Resistenza e alla liberazione dall'occupazione nazista e dal fascismo, da realizzare presso le sedi scolastiche o le sale cinematografiche locali.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di

euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0201310